

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
"BARRACUDA SUB Associazione di Promozione Sociale
Sportiva Dilettantistica"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

ART. 1) Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. 117/2017 (CTS), degli art. 6 e ss. del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e nel rispetto degli art. 36 e ss. del C.C. e della Costituzione, una libera Associazione con la denominazione di "BARRACUDA SUB Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica" in forma abbreviata "BARRACUDA SUB APS ASD" (di seguito denominata "Associazione"), con personalità giuridica, con sede in Pistoia (PT), via Gorizia n. 127.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.

2. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

3. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

4. La variazione dell'indirizzo della sede, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

5. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

ART. 2) Oggetto

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e stabile, delle seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport acquatici attraverso:

a) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;

c) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;

d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

2) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;

3) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale,

ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

5) attività culturali e promozionali di interesse sociale con finalità educativa;

6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale collegato allo sport e all'ecologia;

7) protezione civile, ai sensi del D. Lgs 2/1/2018, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

in favore dei propri associati, dei loro familiari ed aggregati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Oltre alle attività di cui al precedente comma 1, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e degli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i., attività secondarie e strumentali quali:

- attività di somministrazione all'interno della sede sociale ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

- collaborazioni con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni

- operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Tali attività, comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente primo comma, possono essere svolte al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

4. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente

tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3) Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

ART. 4) Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 14° anno di età e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 8.

ART. 5) Domanda di ammissione

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti, dichiarando di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno ed alle delibere degli organi sociali.

2. L'ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- a. assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- b. assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

3. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il socio minorenne partecipa alle assemblee con diritto di voto di chi ha la potestà genitoriale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

6. Le domande di associazione verranno accettate dal Presidente e verranno decise dal Consiglio Direttivo alla riunione successiva e comunque entro 60 (sessanta) giorni. La decisione circa l'ammissione dei nuovi soci è assunta con criteri non discriminatori.

7. L'ammissione del nuovo socio sarà annotata nel libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. In caso di diniego circa l'ammissione, il Consiglio è tenuto ad esplicitare le ragioni. Si applica in ogni caso l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 6) Diritti e doveri dei soci

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto dei soci e dei loro familiari ed aggregati di frequentare l'Associazione e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione stessa nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di pagare puntualmente la quota sociale annuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e che potrà essere variata secondo le esigenze dell'Associazione di anno in anno. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

ART. 7) Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- radiazione;
- esclusione per morosità;
- morte o estinzione della persona giuridica o ente.

2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

3. La radiazione sarà deliberata dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale, con conseguente annotazione sul libro degli associati.

5. Le espulsioni o le radiazioni saranno deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei

confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi sociali

ART. 8) Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora necessario.

ART. 9) Convocazione e funzionamento dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

3. Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate con lettera raccomandata od ogni altro tipo di comunicazione, anche per semplice affissione della convocazione presso la bacheca della sede sociale. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vigge il principio di una testa, un voto.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

6. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria

7. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano

owero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

10. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

11. Il socio può intervenire in Assemblea anche con mezzi di telecomunicazione ed esprimere il suo voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

12. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

13. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro socio. Un socio può essere portatore di due deleghe.

14. **L'Assemblea Ordinaria** è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

15. **L'Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

16. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

17. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti della maggioranza dei presenti.

ART. 10) Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri eletti dall'Assemblea e scelti fra ai soci.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

4. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Esso deve:

- redigere programmi di attività sociale;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione avvalendosi anche di commissioni di lavori da esso nominate.

6. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

7. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri senza formalità.

8. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

9. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti. In carenza di tale condizione l'Assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero dei consiglieri mancanti.

10. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio

11. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per il funzionamento organizzativo ed amministrativo dell'Associazione; esso potrà inoltre acquistare e prendere in locazione immobili da destinare alle proprie attività, nonché acquistare, permutare, sostituire attrezzature ed impianti in genere; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento; promuovere l'allestimento di attività agonistiche e ricreative previamente approvate dall'Assemblea; adottare i

provvedimenti di radiazione; provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea; potrà compiere infine tutti gli atti amministrativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 11) Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi.

3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogato.

ART. 12) Il Vice-presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 13) Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e si occupa della corrispondenza.

2. Il Tesoriere si occupa delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio.

14) Organo di revisione

1. L'organo di revisione, può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 (tre) anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibili con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

TITOLO IV

Patrimonio sociale, bilancio d'esercizio ed esercizio sociale

ART. 15) Il Patrimonio sociale

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) dai contributi associativi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) dagli eventuali introiti della attività di associazione, quali corsi di sub, nuoto, patenti nautiche, gite organizzate per mare o per terra, raduni sociali, cene conviviali e/o celebrative, gare e manifestazioni organizzate; da eventuali introiti da pubblicità e sponsor;
- l) da eventuali rimborsi e contributi per la concessione in uso della sede ad altra associazione, o a soci o loro familiari ed aggregati occasionalmente o temporaneamente, per scopi associativi e/o conviviali e non lucrativi. Le richieste di uso della sede e delle attività da svolgere all'interno della stessa devono essere fatte al Consiglio che si riserva di approvarle. Le richieste che superano le annualità devono essere rinegoziate prima della scadenza concordata.
- m) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

ART. 16) Il bilancio d'esercizio e esercizio sociale

1. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne

visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 17) L'esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V

Scioglimento dell'associazione

ART. 18) Scioglimento dell'Associazione

1. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) Disposizioni finali

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Firmato in originale:

Massaro Francesco

Nicola Ottavi Notaio.